



# COMUNE DI TORRICE

## PROVINCIA DI FROSINONE

### ORDINANZA DEL SINDACO

#### NUMERO 2 DEL 07/01/2022

**OGGETTO:** **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE VOLTA A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE STATALI E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRICE.**

**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA**

#### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 4, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

**VISTO** il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

**VISTO** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

**VISTO** il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.305 del 24 dicembre 2021;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»” pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021;

**TENUTO CONTO** dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l’incremento dei casi sul territorio comunale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

**CONSIDERATO CHE**, in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati nel territorio del Comune di Torrice, effettuato dalla ASL di Frosinone, è emersa una situazione di particolare criticità dovuta alla crescita esponenziale di contagi che, ad oggi, vede n. 149 residenti positivi al Covid-19;

**VISTO** che durante le festività natalizie le consuete riunioni familiari, hanno di fatto favorito la crescita esponenziale dei contagi;

**CONSIDERATO** che il Comune di Torrice, al fine di circoscrivere al massimo i casi di positività nelle scuole, prima dell’apertura delle stesse, ha deciso di eseguire il tampone su tutti gli alunni nonché sul personale docente e non docente delle scuole del paese;

**CONSIDERATO** che il rientro a scuola in data 10.01.2022, dopo il periodo delle festività natalizie in cui, come detto, i casi di positività, anche nella forma asintomatica, hanno subito un drastico rialzo, esporrebbe gli alunni, e dunque l’intera collettività comunale, a un peggioramento della situazione epidemiologica già di per sé critica;

**RITENUTO**, dunque, che l’esecuzione del tampone rapido su tutta la popolazione scolastica, nell’ottica di limitare quanto più possibile la diffusione dei contagi, si appalesi come un presupposto imprescindibile alla riapertura delle scuole;

**CONSIDERATO**, altresì, che a causa della mole di lavoro a cui in questo periodo sono sottoposti i laboratori di analisi e le farmacie abilitate all’esecuzione dei tamponi, non è stato possibile organizzare lo screening prima di domenica 16.01.2022;

**RITENUTO** che la situazione di particolare diffusione del virus ha indotto lo scrivente Sindaco ad emanare l’ordinanza n. 1 del 01.01.2022, con la quale erano state disposte misure tese a ridurre i casi di covid-19;

**RITENUTO** che a seguito della predetta ordinanza il numero dei contagi, seppur in misura meno vertiginosa rispetto alla data di emissione del provvedimento, ha proseguito la sua ascesa;

**RITENUTO** peraltro opportuno adottare ogni misura idonea affinché il numero di contagiati giornaliero non riprenda a salire in modo ancor più allarmante;

**CONSIDERATO**, pertanto, che sussistono le condizioni per l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e ss. del Tuel, ossia:

- a) la necessità di intervenire in materia di igiene e sanità pubblica;
- b) L'esistenza, anche allo stato potenziale, di una ulteriore diffusione del virus in ambito locale, tale da aggravare la situazione eccezionale già in corso, dovuta soprattutto all'eventuale rientro a scuola senza la previa effettuazione del tampone;
- c) Il previo accertamento, da parte degli organi competenti (Asl Frosinone) di una situazione di particolare criticità che vede il Comune di Torrice particolarmente colpito dalla pandemia;

**RITENUTO** perciò opportuno, per le motivazioni espresse in premessa, in via precauzionale, disporre la chiusura di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale, con conseguente sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, al fine di porre in essere azioni volte alla tutela della salute degli studenti, dei docenti, del personale delle scuole e dei cittadini tutti;

**RAVVISATE** nella circostanza la competenza funzionale dovuta alla **particolare esposizione del Comune di Torrice** al pericolo di ulteriore diffusione del virus, nonché la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

**TENUTO CONTO** del fatto che il Comune di Torrice risulta essere attualmente interessato da un numero di contagiati pari a 149 e che, pertanto, si pone tra i centri più colpiti dalla pandemia;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e **dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale**";

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**TENUTO CONTO** della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Torrice;

## **ORDINA**

*per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica nell'ambito del territorio comunale, a far data dal 10 GENNAIO 2022 e fino al 15 GENNAIO 2022, la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole statali e private di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio del Comune di Torrice.*

**La ripresa dell'attività didattica in presenza è prevista per il giorno lunedì 17 GENNAIO 2022, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI.**

L'esecuzione, prima del rientro degli alunni a scuola, delle operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale;

## **AVVERTE**

a norma dell'articolo 5, comma 3, della LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, l'unità organizzativa competente per il procedimento è il Comando Polizia Locale ed il responsabile del procedimento è il Sig. Gianluca Testani.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## **DISPONE**

**a)** La trasmissione della presente Ordinanza al:

- PREFETTO di FROSINONE;
- Comandante della Stazione Carabinieri di TORRICE;
- Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale di FROSINONE;
- Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Ripi;
- Istituto Suore Madonna di Fatima Torrice;
- Responsabile della Polizia Locale del Comune di Torrice;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torrice;
- Responsabile Affari Generali del Comune di Torrice;
- Alla Ditta "CARIMO" affidataria del servizio di refezione scolastica;
- Alla Ditta "REALI TOURS" affidataria del servizio di trasporto scolastico;

**b)** Il Comando della Polizia Locale e gli uffici della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

**c)** La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all' Albo on-line dell'Ente.

Torrice, lì 07/01/2022

**IL SINDACO**  
**Avv. Alfonso SANTANGELI**



## **COMUNE DI TORRICE** **PROVINCIA DI FROSINONE**

### **ORDINANZA DEL SINDACO** **NUMERO 2 DEL 07/01/2022**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE VOLTA A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE STATALI E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRICE.**

**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA**

#### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 4, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

**VISTO** il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

**VISTO** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

**VISTO** il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.305 del 24 dicembre 2021;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»” pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021;

**TENUTO CONTO** dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l’incremento dei casi sul territorio comunale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

**CONSIDERATO CHE**, in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati nel territorio del Comune di Torrice, effettuato dalla ASL di Frosinone, è emersa una situazione di particolare criticità dovuta alla crescita esponenziale di contagi che, ad oggi, vede n. 149 residenti positivi al Covid-19;

**VISTO** che durante le festività natalizie le consuete riunioni familiari, hanno di fatto favorito la crescita esponenziale dei contagi;

**CONSIDERATO** che il Comune di Torrice, al fine di circoscrivere al massimo i casi di positività nelle scuole, prima dell’apertura delle stesse, ha deciso di eseguire il tampone su tutti gli alunni nonché sul personale docente e non docente delle scuole del paese;

**CONSIDERATO** che il rientro a scuola in data 10.01.2022, dopo il periodo delle festività natalizie in cui, come detto, i casi di positività, anche nella forma asintomatica, hanno subito un drastico rialzo, esporrebbe gli alunni, e dunque l’intera collettività comunale, a un peggioramento della situazione epidemiologica già di per sé critica;

**RITENUTO**, dunque, che l’esecuzione del tampone rapido su tutta la popolazione scolastica, nell’ottica di limitare quanto più possibile la diffusione dei contagi, si appalesi come un presupposto imprescindibile alla riapertura delle scuole;

**CONSIDERATO**, altresì, che a causa della mole di lavoro a cui in questo periodo sono sottoposti i laboratori di analisi e le farmacie abilitate all’esecuzione dei tamponi, non è stato possibile organizzare lo screening prima di domenica 16.01.2022;

**RITENUTO** che la situazione di particolare diffusione del virus ha indotto lo scrivente Sindaco ad emanare l’ordinanza n. 1 del 01.01.2022, con la quale erano state disposte misure tese a ridurre i casi di covid-19;

**RITENUTO** che a seguito della predetta ordinanza il numero dei contagi, seppur in misura meno vertiginosa rispetto alla data di emissione del provvedimento, ha proseguito la sua ascesa;

**RITENUTO** peraltro opportuno adottare ogni misura idonea affinché il numero di contagiati giornaliero non riprenda a salire in modo ancor più allarmante;

**CONSIDERATO**, pertanto, che sussistono le condizioni per l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e ss. del Tuel, ossia:

- a) la necessità di intervenire in materia di igiene e sanità pubblica;
- b) L'esistenza, anche allo stato potenziale, di una ulteriore diffusione del virus in ambito locale, tale da aggravare la situazione eccezionale già in corso, dovuta soprattutto all'eventuale rientro a scuola senza la previa effettuazione del tampone;
- c) Il previo accertamento, da parte degli organi competenti (Asl Frosinone) di una situazione di particolare criticità che vede il Comune di Torrice particolarmente colpito dalla pandemia;

**RITENUTO** perciò opportuno, per le motivazioni espresse in premessa, in via precauzionale, disporre la chiusura di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale, con conseguente sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, al fine di porre in essere azioni volte alla tutela della salute degli studenti, dei docenti, del personale delle scuole e dei cittadini tutti;

**RAVVISATE** nella circostanza la competenza funzionale dovuta alla **particolare esposizione del Comune di Torrice** al pericolo di ulteriore diffusione del virus, nonché la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

**TENUTO CONTO** del fatto che il Comune di Torrice risulta essere attualmente interessato da un numero di contagiati pari a 149 e che, pertanto, si pone tra i centri più colpiti dalla pandemia;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e **dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale**";

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;



**TENUTO CONTO** della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Torrice;

## **ORDINA**

*per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica nell'ambito del territorio comunale, a far data dal 10 GENNAIO 2022 e fino al 15 GENNAIO 2022, la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole statali e private di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio del Comune di Torrice.*

**La ripresa dell'attività didattica in presenza è prevista per il giorno lunedì 17 GENNAIO 2022, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI.**

L'esecuzione, prima del rientro degli alunni a scuola, delle operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale;

## **AVVERTE**

a norma dell'articolo 5, comma 3, della LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, l'unità organizzativa competente per il procedimento è il Comando Polizia Locale ed il responsabile del procedimento è il Sig. Gianluca Testani.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## **DISPONE**

**a)** La trasmissione della presente Ordinanza al:

- PREFETTO di FROSINONE;
- Comandante della Stazione Carabinieri di TORRICE;
- Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale di FROSINONE;
- Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Ripi;
- Istituto Suore Madonna di Fatima Torrice;
- Responsabile della Polizia Locale del Comune di Torrice;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torrice;
- Responsabile Affari Generali del Comune di Torrice;
- Alla Ditta "CARIMO" affidataria del servizio di refezione scolastica;
- Alla Ditta "REALI TOURS" affidataria del servizio di trasporto scolastico;

**b)** Il Comando della Polizia Locale e gli uffici della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

**c)** La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all' Albo on-line dell'Ente.

Torrice, lì 07/01/2022

**IL SINDACO**  
**Avv. Alfonso SANTANGELI**

